



BEATRICE DE SANTIS

Brevi note su recenti riletture giurisprudenziali dell'art. 2051 c.c.

1. L'art. 2051 c. c. rappresenta una delle ipotesi – in verità tra le poche rimaste – di c.d. responsabilità oggettiva;¹ come è noto la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della *res* è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).

La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto per cui l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul soggetto-custode, in eco del tradizionale brocardo “*cuius commoda eius et incommoda*”. In tal senso, la responsabilità oggettiva è un concetto frutto di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, fautrice della non necessaria dipendenza della categoria della responsabilità da quella della colpa². L'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è rappresentato dal c.d. caso fortuito, da ciò derivandone una serie di risvolti pratici sul regime dell'onere della prova.

Il fattore del caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del “caso fortuito”. Va nondimeno precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “*res*” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.

Ciò ha risvolti, come detto, sul regime dell'onere probatorio. Difatti, dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subito e bene in custodia, laddove spetterà al soggetto-custode dare la prova del caso fortuito. Viceversa, nel caso della responsabilità aquiliana *ex art. 2043 c. c.* all'attore spetterà dare la prova anche del profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della

¹ Significativo il titolo del saggio di F. P. Patti, *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine dell'art. 2051 c.c.)*, *Riv. dir. civ.*, 2019, 4, 977 ss. L'autore nota che, mentre i grandi problemi di sistema (quali i danni punitivi, il carattere polifunzionale della responsabilità civile ecc.) vengono ampiamente discussi dando luogo a una approfondita saggistica, non si riscontra invece “*analoga attenzione per i problemi concernenti le fattispecie di responsabilità speciale, disciplinate dagli artt. 2049–2054 c.c. che, pur trovando sovente applicazione nella prassi, da tempo non sono oggetto di studi approfonditi*”.

² C. Castronovo, *Responsabilità civile*, Giuffrè, 2018, p. 459.



responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito³.

In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito.

Ne deriva che richiedere tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c. c. significa, di fatto, accedere ad un regime probatorio "semplificato" per il danneggiato, potendo lo stesso domandare il risarcimento del danno subito per il mero rapporto intercorrente tra la *res* ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso.

2. La disposizione è stata interpretata in modo differente dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel corso degli anni, di volta in volta procedendo ad allargare o a restringere il ventaglio di situazioni in cui essa trovava applicazione.

Difatti, l'ambito applicativo dell'art 2051 c. c., già previsto dal codice del 1865, è stato allargato dal codice del 1942 prevedendo che, oltre al danno provocato "*colle cose*" (come disposto nel codice del 1865), il custode fosse responsabile anche per quello cagionato "*dalla cosa*", per effetto del suo modo diverso, parimenti statico e dinamico⁴.

A fronte della attuale formulazione della norma, negli anni si è scatenato un vivace dibattito sulla sua natura. Anche se ad oggi non viene più contestata la natura di responsabilità oggettiva dell'art. 2051 c.c., in passato una parte, minoritaria, della dottrina aveva sostenuto che il risarcimento del danno derivante dall'art. 2051 c.c. fosse comunque da ancorare ad una qualche responsabilità di tipo soggettivo in capo al soggetto-custode, con la necessità di ravvisare in capo allo stesso una condotta soggettivamente imputabile. Sebbene, come già detto, tale tesi risulti ad oggi superata, aderire alla stessa significava avere risvolti importanti in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare per il diverso ruolo giocato dal caso fortuito. Difatti, a voler riconoscere una natura soggettiva della fattispecie, il caso fortuito andrebbe letto quale esimente del giudizio di colpevolezza, ponendosi, a carico del custode, una presunzione *iuris tantum* di colpa, superabile solo dalla prova che il fatto si sia

³ Così Cass. 6.07.2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente.

⁴ G. Chinè, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile, Nel diritto* ed., 2019, p. 2148, per cui tale forma di responsabilità non è una novità, essendo stata già prevista dal codice del 1865, laddove all'art. 1153, comma 1, si disciplinava l'ipotesi di responsabilità per danni conseguenti a cose in custodia, cioè si prevedeva la possibilità di domandare il risarcimento nell'eventualità in cui il danno fosse cagionato non dal fatto proprio, bensì anche da quello arrecato alle persone dalle cose in custodia.



verificato in via esclusiva per effetto del caso fortuito, inteso in senso ampio, cioè comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.

Tuttavia, come detto, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria nel tempo aveva riconosciuto la natura di responsabilità oggettiva della fattispecie prevista dall'art. 2051 c. c., affermando che essa si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode, bensì sulla mera relazione di custodia intercorrente tra questi e la *res* dannosa.

Tale impostazione è stata fatta propria dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 12019/1991, che ha inaugurato la moderna concezione dell'art. 2051 c.c., riconducibile all'alveo della responsabilità oggettiva e basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la *res* causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del custode stesso. Ciò consente di rinvenire la *ratio* della norma nell'esigenza di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che, in virtù del rapporto predetto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa.

Difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua pacificamente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa dal solo "caso fortuito". Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sul piano dell'onere della prova ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, laddove spetterà invece al convenuto dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi "semplificato" per il danneggiato, il quale è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.

3. Negli anni successivi alle Sezioni Unite n. 12019/1991 si è tuttavia avvertita, specie a livello giurisprudenziale, una sorta di insofferenza per l'applicazione rigorosa dell'art. 2051 c.c., applicazione che potrebbe prestare il fianco a risarcimenti "facili", e ciò non solo con evidenti storture sul piano applicativo, ma anche con conseguenti esiti imprevedibili del rimedio, il quale si risolverebbe in un uso dannoso per il sistema stesso. In particolare, il problema si è posto soprattutto nei confronti dei beni appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche, data la loro particolare estensione territoriale e la tendenza a diventare bersaglio di condotte fraudolente di privati.



Esemplifica questa insofferenza la vicenda relativa alla responsabilità da custodia della rete stradale che appartiene, in prevalenza, agli enti pubblici territoriali; a causa della sua notevole estensione, si è discusso a lungo sul regime applicabile stante la difficoltà per l'ente preposto alla custodia di spiegare un controllo capillare e tempestivo. Dunque, a voler applicare senza alcuna mitigazione la disciplina dell'art. 2051 c.c., la risarcibilità di danni occorsi a pedoni, automobilisti, ciclomotoristi in tali circostanze potrebbe tradursi, senza neppure troppa fantasia, in un assalto alle casse dello Stato, al quale la giurisprudenza ha in qualche modo tentato di porre un freno.

In particolare la stessa giurisprudenza di legittimità ha di fatto lasciato trasparire una certa "insofferenza" per il regime rigoroso della responsabilità oggettiva, provando ad elaborare dei correttivi improntati ad evitare lo spreco di risorse pubbliche. Pur riconoscendo l'applicabilità agli enti pubblici proprietari del regime di cui all'art. 2051 c.c., quindi della responsabilità oggettiva, è soprattutto in riferimento a tali ipotesi che si potrebbe ritenere che la P.A. fruisca di regime differenziato e "privilegiato" rispetto a quello gravante sui privati.

4. La tematica è stata oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale.

In un primo momento si ritenne legittima – o quanto meno ammissibile – la previsione di un regime differenziato per la P.A. Tale filone, anteriore al 2005, argomentava tale "privilegio" sulla base dell'asserita impossibilità per gli enti pubblici di controllare in modo costante ed efficace l'intera estensione di alcuni beni pubblici demaniali, come le strade. Ciò con la conseguenza di ritenere incompatibile l'applicazione del rigido regime di cui all'art. 2051 c. c., risultando preferibile il regime generale del *neminem ledere* e, quindi, l'applicazione dell'art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada sarebbe tenuto a far sì che essa non presenti un'insidia o trabocchetto, ovvero una situazione di pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile né evitabile⁵, gravando, invece, sull'utente, cioè sul soggetto fruitore della strada, non solo la prova del danno e del nesso eziologico tra lo stesso e la cosa custodita, ma anche della natura occulta e dell'imprevedibilità del pericolo.

La legittimità di tale sistema venne anche rimessa al vaglio della Corte Costituzionale: il giudice di pace di Genova sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. nella parte in cui prevedeva un regime affievolito per la P.A., gravando sulla parte l'onere di provare "l'insidia". La difficoltà insita in tale tipo di prova poteva tradursi, per il rimettente, in una lesione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui ciò poteva spingere il privato a rinunciare alla tutela giurisdizionale, essendo il sistema delineato dall'art. 2043 c.c. più rigido di quello dell'art. 2051 c.c.

La Consulta, nella sentenza n. 156/1999, tuttavia, in relazione ai beni appartenenti alla P.A., precisò che *alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua*

⁵ In tal senso, Cass. civ., III sez., 04.12.1998, n. 12314; *ex multis*: Cass. civ. 13.02.2002, n. 2097; Cass. civ. 22.04.1999, n. 3991; Cass. civ. 16.06.1998, n. 5989.



proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. Ciò con la precisazione che la “notevole estensione del bene” e “l'uso generale e diretto” da parte dei terzi costituiscono soltanto degli indici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, la quale dunque deve essere desunta non in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, bensì solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità.

Peraltro, prosegue la Consulta, vi è un altro principio cui subordinare il risarcimento del danno e cui deve informarsi la condotta del privato: il principio di autoresponsabilità, per il quale i fruitori dei beni in custodia risultano *“indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”*. In questo quadro, dunque, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di *“semplificazione analitica”* della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. La responsabilità della pubblica amministrazione, scrive la Consulta, *“può e deve essere affermata”* se e *“in quanto il danneggiato provi l'insidia”*, salvo che questa, *“a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 cod. civ.”*⁶

Tale impostazione venne tuttavia criticata in seguito dalla dottrina⁷, e ciò non solo perché in tal modo non si garantiva una adeguata tutela all'utente della strada, ma anche per il fatto che *“l'insidia ed il trabocchetto”* non rappresentano elementi necessari ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana e ciò in quanto elementi essenziali di quest'ultima sono il fatto colposo o doloso, l'ingiustizia del danno ed il nesso eziologico tra il danno e la condotta del soggetto danneggiante.

L'impostazione venne di fatto superata dalla Corte di cassazione, che ammise la possibilità di applicare l'art. 2051 c.c. anche ai danni derivanti dall'insufficiente manutenzione delle strade, qualora la custodia fosse esercitata da un soggetto pubblico ed in presenza di beni demaniali ad uso generalizzato. In un primo momento tale tutela fu riconosciuta solo nei confronti delle strade di minori dimensioni, cioè di quelle comunali e provinciali, escludendosi viceversa nei confronti delle autostrade e delle strade statali. Tuttavia, anche tale interpretazione restrittiva è stata poi superata, riconoscendosi la possibilità del danneggiato di richiedere il risarcimento ex art. 2051 c.c. *“indipendentemente dall'estensione della strada, salvo che la*

⁶ Corte Cost. sent. n. 156/1999.

⁷ A. Ferri, *“Insidie” e “trabocchetti”: eliminazione dei residui privilegi della p.a. in tema di r.c. per danni originati dal demanio stradale*, in Resp. civ., 2006, 835. In tal senso, v. anche Laghezza, *Le insidie di una responsabilità da custodia mondata dalla mistica dell'insidia*, Danno e Responsabilità, 2008, 12, 1243 ss.



*p.a. dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile*⁸. È, difatti, insegnamento giurisprudenziale pacifico, quantomeno a partire dalla sentenza della Suprema Corte n. 15383/2006, quello per cui la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto da parte dei cittadini, non sono circostanze tali da fare di per sé escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma circostanze di fatto che il giudice dovrà valutare nel caso concreto.

Si è affermata ormai, in modo assolutamente prevalente, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. anche nel caso di danno occorso sulla strada di appartenenza alla P.A., gravando, in base a quanto sopra, sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra danno patito e bene in custodia.

5. Tuttavia, precisa la giurisprudenza, vi sono elementi in grado di spezzare il suddetto nesso causale, il quale può essere interrotto a causa di circostanze, quali la condotta del danneggiato o di un terzo, che incidono direttamente sullo stesso.

In particolare, la condotta tenuta dal soggetto danneggiato può assumere un rilievo determinante: in altre parole, il privato potrà agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni da omessa custodia *ex art. 2051 c. c.*, però la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso. Infatti la valorizzazione del principio di cautela, enunciato attraverso una lettura estensiva del principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta, ha portato a considerare il danneggiato gravato della prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno stesso.

E così la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e ciò viene fatto in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”) *“richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”*⁹.

In altre parole, l'applicabilità dell'art. 2051 c. c. non esclude - nella prospettiva della Corte Suprema - una rilettura “costituzionalmente orientata” che tenga doverosamente conto del

⁸ Cass. III, 13.04.2013, n. 8935.

⁹ Cass., Ordinanza, 03/04/2019, n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483. In precedenza v. Cass. 22.03.2011 n. 6529.



comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità ricavato dall'art. 2 Cost. Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso. In tal senso ha finito per affermarsi una giurisprudenza che ritiene di poter impiegare, anche d'ufficio, il criterio imposto dall'art. 1227 c.c., comma 1, al fine di valutare il fatto colposo del creditore in nome del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.¹⁰

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro¹¹.

Del resto, quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.

6. Ma, alla luce di tale giurisprudenza, va provata l'imprudenza o la prudenza? La linea adottata, caratterizzata dalla ricorrente affermazione della possibilità di applicare d'ufficio l'art. 1227 c. 1 c.c., sembra esigere che nella stessa rappresentazione del fatto si dia piena considerazione alla cautela osservata, con conseguente riallineamento degli oneri probatori; con ciò si scivola verso una sorta di presunzione di imprudenza. Quando è in gioco un'attività del danneggiato, la "ragionevole cautela, secondo criteri probabilistici di regolarità causale" finisce per diventare un elemento positivo della fattispecie dell'accoglimento della domanda, accoglimento che resta subordinato alla rappresentazione ed alla prova della circostanza di aver operato con la dovuta prudenza. Viceversa il danneggiato, egli corre il rischio di vedersi imputata la incidenza causale del proprio comportamento sull'evento dannoso.

Un'ipotesi peculiare ed esemplificativa dell'incidenza che può avere sul caso concreto la condotta del danneggiato, ed in particolare sul ruolo che tale incidenza spiega quando viene in rilievo il caso fortuito, è stata di recente oggetto di una pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che non può ritenersi responsabile il custode nel caso in cui la verifica dell'evento dannoso non sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione sul bene, il quale pure è dotato di una sua intrinseca lesività.

¹⁰ Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19.02.2020, n. 4178.

¹¹ Richiamandosi in tal senso Cass. civ., Ord. n. 9315 del 03.04.2019.



Nel caso oggetto di pronuncia – che riguardava la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c. c. per la morte derivata a due motociclisti, a causa della asserita insufficienza del *guardrail* a fungere da barriera idonea a proteggere gli utenti del tratto stradale coinvolto – la Corte¹² conferma la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda.¹³ La questione di diritto concerneva la possibilità di ottenere il risarcimento per il danno da omessa custodia, verificatosi in conseguenza di un evento lesivo, nell'ipotesi in cui, però, le misure adottate dal soggetto custode risultino conformi alla normativa vigente, ma ciononostante non siano in grado di evitare il verificarsi del danno stesso.

La soluzione accolta è che spetterà al danneggiato la prova del nesso causale tra *res* e danno, onere che risulterà assolto laddove egli riesca a provare l'intrinseca e potenziale lesività del bene sottoposto a custodia. Viceversa, spetterà al custode-convenuto fornire la prova del caso fortuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 2697 c.c., dimostrando e provando cioè che l'evento è risultato tale da porsi non solo al di fuori del suo normale ambito di custodia, ma altresì da essere connotato da un'autonoma idoneità eziologica a cagionare il danno, configurandosi quale autonoma causa dello stesso.¹⁴

L'approdo dei giudici di legittimità è il seguente: la P.A. non è tenuta a risarcire il danno tutte le volte in cui il bene sottoposto alla sua custodia era, al momento dell'evento dannoso, correttamente mantenuto in base alle prescrizioni di legge vigenti e ciò in quanto non è esigibile dal soggetto custode il rispetto di *standards* superiori a quelli imposti dalla normativa vigente, al fine di evitare l'accadimento di qualsivoglia evento tragico, non prevedibile *ex ante*. E questo in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., cioè della regola per cui un evento si considera causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della *condicio sine qua non*)¹⁵.

Dal principio di regolarità causale si fa discendere che non possa ritenersi conseguenza normalmente imputabile quella la cui derivazione non si pone quale normale conseguenza dell'evento, bensì trova la sua fonte nel caso fortuito. E tuttavia, non può imporsi al custode l'adozione di misure atte ad evitare ogni possibile evento, vista la imprevedibilità di alcune condotte degli utenti, capaci di vanificare protezioni ossequiose degli *standards* di legge,¹⁶

¹² Cass. III, Ord. n. 2480/2018.

¹³ In particolare, si chiedeva il risarcimento per il danno occorso a due motociclisti che, sbalzati oltre il *guard-rail* posto a protezione della strada che stavano percorrendo, finivano nella sottostante scarpata, perdendo la vita.

¹⁴ G. Cascella, *Se il guard-rail rispetta le prescrizioni di legge, il custode non risponde dei danni*, Nota a Cass. III, 01 febbraio 2018, n. 2480, in *Ridare.it*, 2 maggio 2018.

¹⁵ Cass. civ. 11.01.2008, n. 576.

¹⁶ Sempre in tal senso G. Cascella, *op. cit.*



esistendo al contrario una stretta correlazione tra *standard* di protezione e normale avvedutezza del soggetto.¹⁷

Ne segue che il danneggiato, pur provando di aver tenuto un comportamento prudente e di aver adottato tutte le normali cautele, ben poco potrà davanti alla prova del custode di aver adottato tutte le accortezze del caso, che, ciononostante, non siano risultate idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

¹⁷ F. Agnino, *Responsabilità aquiliana, responsabilità per danni da cose in custodia: il diverso regime probatorio*, in *Ridare.it*, 25 novembre 2015.